



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25/06/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1118

Tetti di spesa regionali per l'acquisto di prestazioni termali per il triennio 2013 - 2015.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della A.P "Riabilitazione Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture sociosanitarie" e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

La Legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale disciplina l'erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e detta le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali.

Al contempo, la medesima legge n. 323/2000 all'articolo 4, comma 4 prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della Sanità, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Con Intesa del 5 dicembre 2013 (rep.atti n.172/CSR) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha recepito, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n.323, l'Accordo sottoscritto in data 7 novembre 2013 tra la stessa Conferenza Stato-Regioni e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015.

Con l'espressione della predetta Intesa, ai sensi del richiamato art. 4, l'Accordo in oggetto è divenuto efficace.

Nel merito, il predetto Accordo riguarda sostanzialmente l'adeguamento delle tariffe per le prestazioni termali per il triennio 2013-2015 e, sempre per il medesimo triennio, la determinazione dei tetti di spesa a livello nazionale e dei singoli tetti di spesa regionali.

In riferimento all'aggiornamento delle predette tariffe per il triennio 2013-2015 l'Accordo nazionale ha stabilito che la decorrenza avvenga dal 1° luglio 2013. Per una più agevole rilevazione e contabilizzazione delle prestazioni termali da parte delle Aziende Sanitarie Locali l'aggiornamento tariffario si applica per i cicli di cure termali la cui prima prestazione venga effettuata a partire dal 1° luglio 2013.

Si precisa che le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali, con

oneri a carico del SSN, sono quelle definite con Decreto Ministeriale del 22 marzo 2001 ad oggetto "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale" e s.m.i.

Inoltre, si precisa che le prestazioni termali erogabili con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale sono riportate nell'allegato 4 all'Accordo in oggetto.

Per quanto riguarda la parte economica, si dà atto che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'art.1, comma 178 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 al fine di aggiornare le tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale.

Pertanto, in sede di Accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015 si è convenuto di procedere al rinnovo della parte economica nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 178 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), stante l'impossibilità per le Regioni di mettere a disposizione risorse proprie per l'anno 2013 e seguenti a causa della riduzione del finanziamento dei Servizi Sanitari Regionali conseguente alle misure prese dal Governo per fronteggiare la crisi economica.

Inoltre, gli importi di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 sono stati ripartiti fra le Regioni in proporzione al fatturato delle prestazioni, al netto del ticket, a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel dettaglio, per la Regione Puglia l'Accordo in oggetto ha previsto quanto segue (prospetto A):

Pertanto, alla luce delle disposizioni del predetto Accordo Nazionale, con il presente provvedimento si propone la determinazione dei tetti di spesa regionali per l'acquisto delle prestazioni termali dai Centri termali accreditati con il Sistema Sanitario Regionale in riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015 così come riportati nel seguente prospetto B. Gli importi dei tetti di spesa annuali sono dati rispettivamente dalla somma del fatturato delle prestazioni per l'anno 2012 con gli importi di cui all'art. 1, comma 178 della legge n. 228/2012 così come calcolati per la Regione Puglia in sede di Accordo nazionale.

Definito il tetto di spesa regionale per l'acquisto delle prestazioni termali dai Centri termali accreditati con il Sistema Sanitario Regionale in riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, si propone di suddividere tale tetto di spesa in tetti di spesa aziendali.

Perciò, partendo dalla spesa, al netto del ticket, sostenuta dalle Aziende Sanitarie nell'anno 2012 per tale tipologia di prestazioni, così come da comunicazioni agli atti del competente Ufficio, e calcolando l'incidenza di ognuna rispetto alla spesa totale (come da prospetto C), si è utilizzata tale percentuale per ripartire i tetti di spesa regionali annuali per gli anni 2013-2014 e 2015 (come da prospetto D):

A seguito di quanto stabilito nell'art. 3 della legge regionale n. 12/2010, in attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2- quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o

istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. Inoltre, è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei predetti tetti di spesa massimi.

In aggiunta, secondo quanto disposto nell'Accordo nazionale del 7 novembre 2013 per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti per ciascuna Regione incrementati nella misura di cui all'art.1, comma 178, legge n. 228/2012, danno titolo alla stessa Regione ad ottenere l'emissione di nota di credito fino a concorrenza dell'importo corrispondente, dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio Sanitario Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI

La spesa derivante dalla presente deliberazione per gli anni 2013-2014 e 2015 rientra nella quota del Fondo Sanitario Regionale assegnata annualmente alle Aziende Sanitarie Locali.

Il Dirigente del Servizio PAOS
Silvia Papini

Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P. e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate

- di approvare, in riferimento agli anni 2013 - 2014 e 2015, i tetti di spesa assegnati alle Aziende Sanitarie Locali per l'acquisto delle prestazioni termali così come riportati di seguito:

- di stabilire, secondo quanto disposto nell'Accordo sottoscritto in data 7 novembre 2013 tra la Conferenza Stato-Regioni e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, che l'aggiornamento delle tariffe per il triennio 2013-2015 decorre dal 1° luglio 2013 e per una più agevole rilevazione e contabilizzazione delle prestazioni termali da parte delle Aziende Sanitarie Locali l'aggiornamento tariffario si applica per i cicli di cure termali la cui prima prestazione venga effettuata a partire dal 1° luglio 2013;

- di stabilire che a seguito di quanto stabilito nell'art. 3 della legge regionale n. 12/2010, in attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. E' vietata, quindi, l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei predetti tetti di spesa massimi;

- di stabilire che, secondo quanto disposto nell'Accordo nazionale del 7 novembre 2013 per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti per ciascuna Regione incrementati nella misura di cui all'art.1, comma 178, legge n. 228/2012, danno titolo alle Aziende Sanitarie Locali ad ottenere l'emissione di nota di credito fino a concorrenza dell'importo corrispondente dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del Servizio Sanitario Regionale;

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, alle Aziende Sanitarie Locali ed agli Stabilimenti termali accreditati con il Servizio Sanitario Regionale;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94 e l'inserimento nei siti internet della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
